

Relazione illustrativa

Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti s.p.a.. Abrogazione dell'art. 7 della L.R. 75/2020

Con la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75, la Regione Toscana ha previsto all'art. 7 la concessione di "Contributi al sistema aeroportuale toscano", con la finalità di sostenere le società di gestione delle infrastrutture aeroportuali toscane nell'affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19. A tal fine, la norma ha stanziato nel bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, l'importo massimo di 10 milioni di euro, equamente ripartiti tra contributi per investimenti e contributi per il funzionamento, da concedere nel quadro del regime di esenzione di cui al Reg.to (UE) 651/2014.

A seguito dei necessari approfondimenti tecnici volti all'attuazione della norma, tenuto conto della primaria finalità di tempestivo sostegno alle criticità conseguenti al COVID-19, è emersa l'opportunità di meglio inquadrare l'intervento della Regione Toscana collocandolo nel contesto del Quadro Temporaneo a sostegno dell'Economia, adottato il 19 marzo 2020, che facilita la possibilità di concedere aiuti di stato alle imprese che hanno sofferto degli effetti della pandemia.

In particolare, la Commissione Europea ha confermato che il COVID-19 può essere considerato quale calamità naturale, così da poter ricorrere alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b) del Testo Unico sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che recita: "*sono compatibili con il mercato interno: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*".

Gli organismi di concessione di aiuti potranno utilizzare l'articolo 107(2)(b) purché i danni che stanno rimediando siano: (i) causati dalla pandemia; e (ii) chiaramente delineati. Questi due obblighi impongono all'organismo di concessione di presentare alla Commissione, nel momento della notifica, l'ammontare specifico e giustificato e una spiegazione della metodologia usata per effettuare il calcolo.

Significativo sottolineare che una siffatta modalità di intervento trova riscontro anche in altre recenti esperienze europee, con particolare riferimento alla Germania e all'aeroporto romeno di Timisoara.

La presente proposta di legge, pertanto, abroga l'art. 7 della L.R. 75/2020 e ridefinisce le modalità di intervento a sostegno del sistema aeroportuale, concentrando le risorse sul principale nodo toscano costituito dagli scali di Pisa e Firenze, di cui è gestore la società Toscana Aeroporti s.p.a..

La norma contiene inoltre la necessaria condizione di subordinare rispetto all'esito della notifica da presentare alla Commissione europea, a cui spetta l'adozione della decisione di compatibilità ai sensi dell'art. 108 TFUE.

In dettaglio:

Art. 1 - Sovvenzione diretta alla Società Toscana Aeroporti s.p.a.

Per le medesime finalità originarie che hanno motivato la norma di cui all'art. 7 della L.R. 75/2020, con questo articolo si ridetermina tecnicamente la modalità di concessione del sostegno regionale alle rilevanti criticità conseguenti al COVID-19, quale sovvenzione diretta alla società di gestione dei due scali di Pisa e Firenze che costituiscono il nodo fondamentale del sistema aeroportuale

toscano.

Determinante è il principio stabilito nella norma ai fini del riconoscimento della sovvenzione, vale a dire che essa interviene fino al 100% dei danni subiti per il periodo dal marzo al giugno 2020 in cui lo scalo di Firenze è stato chiuso per Decreto e quello di Pisa ha operato con un solo volo al giorno, nella misura in cui il beneficiario dimostri il nesso causale diretto tra i danni subiti e le misure di contenimento da COVID-19. Il danno è calcolato quale differenza tra la perdita dei ricavi e i costi evitati durante il periodo sopra indicato. Il calcolo viene effettuato confrontando i risultati della società, in riferimento ai due aeroporti di Pisa e Firenze, durante tale periodo di compensazione con i risultati durante lo stesso periodo dell'anno precedente.

A seguito del positivo esito della notifica presentata alla Commissione Europea, con atto della Giunta Regionale sarà stabilita la modalità di concessione della sovvenzione.

Art. 2 - Norma finanziaria

Il presente articolo apporta le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, allocando interamente sul Titolo I delle spese correnti l'importo di 10 milioni di euro di cui all'originario art. 7 della L.R. 75/2020. Infatti, la natura della sovvenzione, come ridefinita dalla presente proposta di legge, è connessa al riconoscimento di un danno nell'eccezionalità del Quadro Temporaneo di aiuti e quindi da classificarsi tra le spese correnti del Bilancio regionale.

Art. 3 – Abrogazione dell'art. 7 della l.r. 75/2020

L'articolo provvede all'abrogazione dell'art. 7 della L.R. 4 agosto 2020, n. 75 recante "Contributi per il sistema aeroportuale toscano".

Art. 4 – Entrata in vigore

Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di notifica alla Commissione Europea e, quindi, una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'articolo ne dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.